

PAGAMENTO DIRETTO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI CON CAUSALE “EMERGENZA COVID-19”: ULTERIORI CHIARIMENTI OPERATIVI INPS E NOVITÀ PROCEDURALI SULLA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DEL 40%

L'art. 22-quater, comma 4, del d.l. 17/03/20, n. 18 ^(*) (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020) - convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/20, n. 27 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2020) -, inserito dall'art. 71, comma 1, del d.l. 19/05/20, n. 34 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020) - convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/20, n. 77 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 35/2020) -, prevede che, dal 19 maggio 2020, nel caso di richiesta di **pagamento diretto** da parte dell'INPS degli ammortizzatori sociali con causale “Emergenza COVID-19”, l'Istituto autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo.

Di conseguenza l'INPS:

- con la circolare n. 78 del 27 giugno 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 33/2020), ha fornito istruzioni circa “il pagamento dell'anticipazione delle domande” di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di integrazione salariale in deroga (CIGD) trasmesse direttamente, e di assegno ordinario presentate dal 18 giugno 2020, per le quali il datore di lavoro abbia richiesto la corresponsione diretta;
- con il messaggio n. 4335 del 18 novembre 2020 e il relativo “Allegato 1” (accluso alla presente), ha diramato i seguenti ulteriori “*chiarimenti di natura operativa*” e illustrato le novità procedurali per la gestione delle domande di CIGO, CIGD e assegno ordinario dei Fondi di solidarietà con causale COVID-19, per le quali è stato richiesto anche l'anticipo del 40% del pagamento del trattamento.

(*) Art. 22-quater, comma 4 del d.l. n. 18/2020

Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'INPS. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di cui al primo periodo è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. L'INPS autorizza l'accoglimento della domanda e dispone l'anticipazione del pagamento del trattamento entro quindici giorni dal ricevimento della domanda stessa. La misura dell'anticipazione è calcolata sul quaranta per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'INPS disciplina le modalità operative del procedimento previsto dalla presente disposizione. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

RICHIESTA ANTICIPO 40% PER LA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIGO)

Al fine di presentare una domanda di CIGO con richiesta di anticipo del 40% occorre accedere, dal sito www.inps.it, dopo l'autenticazione, a "Servizi per aziende e consulenti" > "Prestazioni e Servizi" e selezionare "CIG Ordinaria".

In fase di compilazione della domanda, nel quadro "Dichiarazioni", se si seleziona l'opzione di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il programma in automatico propone la scelta di richiesta dell'anticipo del 40% (cfr. l'allegato n. 1, paragrafo 1).

Per poter inviare la domanda di CIGO con richiesta di anticipo si devono preventivamente inserire i dati necessari per il pagamento tramite l'applicativo "Richiesta anticipo CIG", raggiungibile da "Servizi per le aziende e i consulenti" > "CIG e Fondi di solidarietà" > "Richiesta d'anticipo 40%". In caso di richiesta di anticipo non completamente definita, l'invio della domanda di CIGO non viene consentito.

RICHIESTA ANTICIPO 40% PER L'ASSEGNO ORDINARIO (FONDI DI SOLIDARIETÀ) E PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD)

Al fine di presentare una domanda di assegno ordinario (Fondi di solidarietà) o di CIGD con richiesta di anticipo del 40% occorre accedere, dal sito www.inps.it, dopo l'autenticazione, a "Servizi per aziende e consulenti"> "Prestazioni e Servizi" e, a seconda dei casi, selezionare "Fondi di solidarietà" o "CIG in Deroga INPS".

In fase di compilazione della domanda, nel quadro "Dichiarazioni", se si seleziona l'opzione di pagamento diretto da parte dell'INPS, il programma in automatico propone la scelta di richiesta dell'anticipo del 40%.

Completata la compilazione dei quadri richiesti ed effettuata la verifica della domanda, questa potrà essere inviata.

Si ricorda che successivamente all'invio della domanda è indispensabile l'inserimento del Ticket attraverso questi passaggi:

1. selezionare il tasto "Inserimento Ticket";
2. cercare la domanda con i dati ID e matricola già compilati automaticamente;
3. individuare la domanda da associare e cliccare il tasto "Associa";
4. selezionare il tasto "Richiedi Ticket" (viene visualizzato il numero del Ticket e si potrà procedere al salvataggio dell'associazione).

Qualora il Ticket non sia stato associato contestualmente all'invio della domanda, si potrà procedere anche in una fase successiva, con queste modalità:

1. selezionare la voce di menu "Cerca esiti" nella schermata principale;
2. cercare la domanda con i dati della matricola Azienda (obbligatorio) e limitare eventualmente il periodo temporale di riferimento;

3. cliccare sul tasto “Inserisci Ticket”, disponibile solo per le domande senza il numero di Ticket, e inserire i dati per completare la compilazione della relativa domanda.

Una volta inserita, la domanda di CIGD o di assegno ordinario con richiesta di anticipo del 40% rimane in sospeso e senza protocollo fino a quando non vengono inseriti anche i dati necessari per il pagamento dell'anticipo stesso.

Se, diversamente, si volesse inoltrare la domanda rinunciando all'erogazione dell'anticipo del 40%, si potrà procedere all'annullamento dell'anticipo come sotto illustrato.

Di seguito vengono illustrate le possibili azioni da compiere per il completamento della domanda di CIGD e di assegno ordinario con richiesta di anticipo del 40%.

Inserimento dei dati di pagamento dell'anticipo propedeutici per la protocollazione della domanda

Nel caso in cui sia stata confermata l'opzione “Anticipazione 40%” (lasciando la spunta “Sì”), per consentire la protocollazione della domanda, si devono inserire i dati necessari per il pagamento dell'anticipo, procedendo come di seguito indicato:

- cliccare sul link evidenziato nel box informativo che compare in fondo alla schermata principale del portale, come illustrato nell'allegato n. 1, paragrafo 2;
- oppure, da “Cerca Esiti”, cliccare sul bottone rosso “Anticipo 40%”, inserito nella sezione denominata “Attenzione Numero Protocollo” (cfr. l'allegato n. 1, paragrafo 2).

In tal modo si viene indirizzati alla procedura “Richiesta Anticipo 40%”, in cui è possibile inserire i dati richiesti (IBAN e numero ore di sospensione per ognuno dei lavoratori beneficiari inseriti in allegato alla domanda) e visualizzare gli esiti.

Si raccomanda di verificare che l'inserimento dei dati sull'anticipo sia andato a buon fine, ossia che siano stati superati i controlli formali sui dati e, in ogni caso, che la domanda venga protocollata.

In ogni caso, sarà sempre possibile completare la richiesta di anticipo del 40%, accedendo al seguente percorso: “Servizi per le aziende ed i consulenti” > “CIG e Fondi di solidarietà” > “Richiesta d'anticipo 40%”.

Annullamento dell'anticipo di pagamento 40%

Nel caso in cui in fase di invio della domanda sia stata richiesta l'anticipazione di pagamento del 40%, ma non siano ancora stati inseriti i dati di pagamento dell'anticipo, come sopra illustrato, sarà anche possibile rinunciare all'anticipo del 40%.

La rinuncia all'anticipo del 40% consente l'immediata protocollazione della domanda di CIGD e/o di assegno ordinario permettendo all'INPS la sua lavorazione ed erogazione.

Per procedere alla rinuncia, occorrerà accedere alla domanda dal menu “Cerca esiti” e selezionare il tasto “Annulla Anticipazione 40%” (cfr. l'allegato n. 1, paragrafo 2).

Annullamento della domanda

Finché la domanda risulta in stato “Pervenuta”, sarà inoltre possibile procedere all'annullamento dell'intera domanda di CIGD e/o di assegno ordinario e della relativa richiesta di anticipo del 40%.

Per procedere all'annullamento della domanda occorre accedere dalla voce di menu “Cerca esiti”, selezionare il tasto “Annulla Domanda” e inserire obbligatoriamente un breve testo in cui fornire la motivazione per la scelta operata (cfr. l'allegato n. 1, paragrafo 2).

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo.

La domanda di CIGD e di assegno ordinario non può essere protocollata e lavorata fino a quando non viene eseguita una delle due seguenti azioni:

1. Inserimento dei dati di pagamento dell'anticipo (cfr. il paragrafo “*Inserimento dei dati di pagamento dell'anticipo propedeutici per la protocollazione della domanda*”)

oppure

2. Annullamento dell'anticipo di pagamento 40% (cfr. il paragrafo “*Annullamento dell'anticipo di pagamento 40%*”)

In alternativa, qualora si voglia annullare la domanda, si potrà procedere con le istruzioni descritte nel paragrafo “*Annullamento della domanda*”.

MODIFICA COORDINATE IBAN PER IL PAGAMENTO DELL'ANTICIPO DEL 40%

Nel caso in cui le coordinate bancarie fornite nella Richiesta Anticipo 40% non abbiano superato il controllo di titolarità (per es., alla banca non risulta che l'IBAN inserito sia intestato al codice fiscale del beneficiario), sarà possibile presentare un'istanza alla competente Struttura territoriale dell'INPS, chiedendo la modifica delle coordinate IBAN.

Allegato 1

1. Richiesta Anticipo 40% per la Cassa integrazione ordinaria (CIGO)

In fase di compilazione della domanda, nel quadro Dichiarazioni, se si seleziona l'opzione di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il programma in automatico propone la scelta di richiesta d'anticipo 40%.

PAGAMENTO

In caso di accoglimento della domanda da parte INPS, il corrispettivo dell'integrazione salariale dovuto ai lavoratori sarà:

- ☐ **ANTICIPATO DALL'AZIENDA** che lo recupererà **TRAMITE CONGUAGLIO** sulla denuncia contributiva Uniemens
- ☒ **PAGATO DIRETTAMENTE DA INPS**, previo invio dei modelli SR41 e valutazione positiva dell'allegato 2 della circ. 197/15 da accludere alla domanda (escluso le domande con causale COVID)
- ☒ **ANTICIPO** L'Inps, entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, pagherà un'anticipazione ai lavoratori pari al 40% del valore delle ore autorizzate (D.L. 34/2020 - Art. 22-quater e quinquies).

2. Richiesta Anticipo 40% per l'Assegno Ordinario (Fondi di solidarietà) e per la Cassa integrazione in deroga (CIGD)

Nel caso in cui sia stata confermata l'opzione "Anticipazione 40% ☒ SI", **per consentire la protocollazione della domanda**, è necessario procedere con **l'inserimento dei dati necessari per il pagamento dell'anticipo**, cliccando sul link evidenziato nel box informativo che compare in fondo alla schermata principale del portale, come illustrato nella seguente immagine:

Area Download	Consente di scaricare le istruzioni per la compilazione delle domande CIG in Deroga Inps / Plurilocalizzate /Cig in deroga Sportivi professionisti
Invio Domande	Consente di inviare le domande CIG in Deroga Inps / Plurilocalizzate /Cig in deroga Sportivi professionisti
Cerca esiti	Consente di VISIONARE le domande CIG in Deroga Inps / Plurilocalizzate /Cig in deroga Sportivi professionisti inviate dalla voce "Invio Domande"
FAQ	Domande Risposte

Per problemi sull'invio domande di CIGD INPS: ComunicazioniCIG@inps.it specificando in oggetto: CIGD INPS.

Le domande per cui è stata effettuata la richiesta di Anticipazione 40% devono essere completate con i dati per il pagamento cliccando qui **> ANTICIPO 40%**

La domanda verrà protocollata solo dopo il corretto inserimento dei dati a corredo del pagamento.

Oppure, da "Cerca Esiti", cliccando sul bottone rosso "Anticipo 40%", inserito nella sezione denominata "Attenzione Numero Protocollo", come di seguito illustrato:

CIG IN DEROGA COVID-19 INPS

Utente: 

Criteri di ricerca

Matricola Azienda

Data di Invio Domanda Da

A

Cerca

Annulla

Attenzione Numero Protocollo

Se nel campo protocollo compare il messaggio "Richiesta anticipo 40% mancante" significa che la domanda è incompleta. È necessario accedere alla procedura **RICHIESTA ANTICIPO 40%** ed inserire i dati sui beneficiari. Per procedere cliccare sul tasto "Anticipo 40%"

Anticipo 40%

Menu

Per procedere alla rinuncia, occorrerà accedere alla domanda dal menu "Cerca esiti" e selezionare il tasto "**Annulla Anticipazione 40%**".

Per procedere all'annullamento della domanda, occorre accedere dalla voce di menu "Cerca esiti", selezionare il tasto "**Annulla Domanda**" e inserire obbligatoriamente un breve testo in cui fornire la motivazione per la scelta operata.

G - Allegato Beneficiari Scaricabile

Beneficiari

Scarica CSV

Menu

Indietro

Inserimento Ticket

Annulla Domanda

Annulla Anticipazione 40%